



COMUNE DI CEREА
 PROVINCIA DI VERONA

N. **24** Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria di Pubblica convocazione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:

MARCONCINI PAOLO	P	GARZIERA MORENO	P
FERRARI SIMONE	P	COMPARINI TIZIANA	P
MASAIA FLAVIO	P	FORTIN DANTE	P
FERRARESE EDOARDO	P	BONFANTE PAOLINO	P
DEFANTI ARNALDO	P	FELICI FABIO	P
MERLIN CARLO	P	BRENDAGLIA STEFANO	A
AIO LARRY	P	FRANZONI MARCO	A
BONFANTE MONICA	P	POSSENTI GIANLUCA	P
GALLI FRANCESCO	P	TOMEZZOLI JESSICA	P
BISSOLI GIORGIO	P	CAVALER MILKO	P
RIZZI ALBERTO	P	MORETTO ANDREA	P

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE ADDEO LUIGI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARESE EDOARDO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare **sull'oggetto sopraindicato**, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e Decreto Legge 09/06/2014 n. 88, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 Gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e Decreto Legge 09/06/2014 n. 88:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e Decreto Legge 09/06/2014 n. 88:

669. Sostituito dal seguente: "669 dall'art. 2 comma 1, lettera f) della legge 06/03/2014 n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli".

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

All'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, sono state apportate, con Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, le seguenti modifiche:

a) al comma 677, è aggiunto, infine, il seguente periodo "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014, relativo all'approvazione del Regolamento Disciplina IUC, con la quale è stato disposto:

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:

n. 2 RATE con scadenza:

dal 1° al 16 GIUGNO

dal 1° al 16 DICEMBRE

2) di stabilire che il versamento TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTO il Decreto Legge n. 88/2014, relativo alle disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, che ha stabilito che nel caso di mancato invio al Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014, solo per l'anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014;

TENUTO conto che i servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Esistono due tipi di servizi pubblici:

- Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.
- Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 591.449,74

- tutela del patrimonio artistico e culturale

€ 246.337,18

- illuminazione stradale pubblica

€ 550.000,00

- servizi cimiteriali

€ 169.721,29

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico

€ 513.471,97

- servizi socio-assistenziali

€ 1.626.133,76

- servizio di protezione civile

€ 5.000,00

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€ 264.959,33

- altri servizi

€ //

VISTO che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono state apportate, con Decreto Legge 6 marzo 2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, art.1, le seguenti modifiche:

d) Il comma 731 è sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI".

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 29 aprile 2014, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, qui allegati;

SENTITI gli interventi:

Garziera: l'aliquota complessiva data dalla somma di IMU e TASI è al massimo; saranno lacrime e sangue.

Cavaler: la somma dà un totale del 10,4‰, mentre il massimo edittale è dell'11,4‰, con detrazioni non vincolate. Quindi non siamo affatto "al massimo".

Bonfante: di quanto aumentano le entrate tributarie?

Cavaler: di circa 350.000, in totale tra IMU e TASI.

Garziera: a me risulta circa 750.000 €.

Cavaler: perché Lei sta comparando la colonna del preventivo 2014 con quella del rendiconto (riscosso) 2013. Si tratta di grandezze disomogenee e, pertanto, non confrontabili.

CON VOTI 11 favorevoli e 5 contrari (gruppi di minoranza), espressi in forma palese dal Presidente e dai 15 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA **1,2** per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- ALIQUOTA **2,5** per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- ALIQUOTA **2,5** per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale D, "immobili produttivi", con esclusione della categoria D/10, "immobili produttivi e strumentali agricoli");
- ALIQUOTA **1** per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in categoria D/10 che classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);
- ALIQUOTA **2,5** per mille (tutti gli altri fabbricati, aree edificabili).

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, (nel caso vi sia un contratto di locazione registrato a titolo oneroso) e nella misura del 30 per cento (in tutti gli altri casi) calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un soggetto passivo del tributo, proprietario o detentore, anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità del tributo dovuto. Tale norma si applica anche per versamenti effettuati dagli eredi successivamente al decesso del "de cuius", e fino alla definizione della successione ereditaria.

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: i servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Esistono due tipi di servizi pubblici:

- Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.
- Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza
€ 591.449,74
- tutela del patrimonio artistico e culturale
€ 246.337,18
- illuminazione stradale pubblica
€ 550.000,00
- servizi cimiteriali
€ 169.721,29
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico
€ 513.471,97
- servizi socio-assistenziali
€ 1.626.133,76
- servizio di protezione civile
€ 5.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
€ 264.959,33
- altri servizi
€ //

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2014.

7) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2014:

prima rata entro il 16 Ottobre

seconda rata entro il 16 Dicembre.

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 20/05/2014.

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Ritenuta l'urgenza di provvedere;
- Con voti 11 favorevoli e 5 contrari (gruppo di minoranza), espressi in forma palese dal Presidente e dai 15 consiglieri presenti e votanti,

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FERRARESE EDOARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ADDEO LUIGI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale viene pubblicato oggi 06-08-2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
(n.663 R.P.)

Lì 06-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/00 il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE

SEGRETERIA GENERALE

Ai Settori _____ per l'esecuzione.

Lì _____